

Aiuti di Stato nel modello Redditi 2021

I software di compilazione e controllo dei modelli Redditi 2021 sono stati modificati a seguito dell'aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, con riferimento ai controlli sugli Aiuti di Stato.

In particolare, in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 10-bis, c. 2 del D.L. 137/2020, ad opera dell'art. 1-bis del D.L. 73/2021 (introdotto con la conversione in L. 106/2021), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap, dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

I contributi e le indennità detassate a norma dell'art. 10-bis del D.L. 137/2020 non dovranno essere, dunque, indicati nel quadro RS; ciò significa che non dovrà essere utilizzato il codice aiuto "24".

Le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate confermano la necessità di non indicare **gli importi** dei contributi a fondo perduto dalla stessa erogati, di cui ai codici aiuto: 20, 22, 23, 27 e 28. **Attenzione:** questo significa che con riferimento ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate **deve** comunque essere compilato il prospetto aiuti di Stato, di cui al quadro RS, potendo evitare di indicare solo l'importo degli stessi.

Inoltre, la risposta fornita alla FAQ, con la quale si chiedevano chiarimenti per le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio le **indennità di € 600 erogate dall'Inps**), ha precisato testualmente che: "**tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato** in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell'art. 10 del D.M. 31.05.2017, n. 115". Da tale impostazione appare dunque che **non siano, di conseguenza, da inserire nei prospetti degli aiuti di Stato** i contributi, sussidi o altre indennità equipollenti corrisposti da enti diversi quali ad esempio, le **regioni**, le **province** o i **comuni**. L'obbligo di inserimento di tali aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato dovrebbe essere a carico di tali soggetti eroganti.

Per quanto concerne le modifiche tecniche si segnala che, alla pagina 36 dell'allegato A - specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello Redditi 2021 Società di capitali (paragrafo 3.9.1 Codice Aiuto RS401001), è stato eliminato il passaggio che rendeva obbligatoria, in presenza del codice 84 nel rigo RF55 - altre variazioni in diminuzione del reddito imponibile - l'indicazione del codice 24 nel rigo RS401 colonna 1 degli Aiuti di Stato.

Analoghe variazioni hanno interessato le specifiche tecniche dei modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali e Irap 2021.

Resta fermo che **i contribuenti che abbiano già inviato il modello Redditi e Irap seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate senza tenere conto di questi aggiornamenti.**

In base alla risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate al Garante del contribuente del 22.07.2021, l'indicazione dell'importo dei contributi a fondo perduto nei quadri reddituali dovrebbe costituire un aiuto per i contribuenti poiché, in presenza di tali importi, nei software di compilazione messi a disposizione dall'Agenzia si attiverebbe automaticamente il prospetto degli aiuti di Stato, eliminando l'eventualità che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi senza aver riportato nel prospetto le informazioni necessarie. Inoltre, l'Agenzia ritiene che la mancata indicazione dell'importo dei contributi a fondo perduto nei quadri reddituali, non determinando pregiudizio per le azioni di controllo e non incidendo sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta, non dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) comportare conseguenze sanzionatorie.


A seguito dell'incertezza legata alla compilazione dei modelli dichiarativi proviamo a proporre un quadro riassuntivo schematico (Tavola n. 1) dei principali elementi da riportare, per meglio orientare, per quanto possibile, l'attività operativa di studio.

AIUTI DI STATO NEL MODELLO REDDITI 2021

Art. 1-bis D.L. 25.05.2021, n. 73, conv. L. 23.07.2021, n. 106 - Art. 10-bis D.L. 28.10.2020, n. 137 conv. L. 18.12.2020, n. 176
Avvertenze Ag. Entrate 27.07.2021 - Comun. Ag. Entrate ai garanti dei contribuenti 22.07.2021, n. 0199084 - Faq Ag. Entrate 28.07.2021 - Interpello 618/2021

Il D.L. 73/2021 ha abrogato il limite e le condizioni apposte dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia, nell'attuale emergenza Covid-19 per considerare tutti i contributi e le indennità erogate non imponibili ai fini delle imposte dirette e dell'Irap. Pertanto, i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono indicare il relativo **importo** nei quadri della dichiarazione dei redditi e del modello Irap, né nei prospetti degli aiuti di Stato. **L'obbligo rimane solo per i soggetti che compilano il quadro RF.** Nelle Faq pubblicate il 28.07.2021 sul proprio sito Internet, l'Agenzia delle Entrate conferma che non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato nemmeno l'indennità di € 600 erogata dall'Inps agli iscritti alla previdenza degli artigiani e commercianti, il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, il contributo per l'attività dei servizi di ristorazione, nonché i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia.

SCHEMA DI SINTESI



Nota⁽¹⁾ Prudenzialmente si ritiene che, ove la norma istitutiva dell'agevolazione preveda espressamente l'applicazione della disciplina «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», i relativi limiti continuano a essere applicati.

APPROFONDIMENTI

Tavola n. 1

Indicazione aiuti di Stato in dichiarazione dei redditi

Aiuto			Quadri								Irap		
			RF	RG		LM		RE	RU	RS	Da bilancio	Altri	
Contributo fondo perduto	Art. 25 D.L. 34/2020	Rigo	RF55	RG10	RG22	LM2	LM33	RE3	-	RS401	IQ37, IP43, IC57	-	
		Codice	83	27	47	col. 1 ⁽¹⁾	col. 1 ⁽²⁾	col. 1	-	20 ⁽³⁾	99	-	
	Centri storici (art. 59 D.L. 104/2020)	Rigo	RF55	RG10	RG22	LM2	LM33	-	-	RS401	IQ37, IP43, IC57	-	
		Codice	83	27	47	col. 1 ⁽¹⁾	col. 1 ⁽²⁾	-	-	22 ⁽³⁾	99	-	
	Ristori (art. 1 D.L. 137/2020)	Rigo	RF55	RG10	RG22	LM2	LM33	RE3	-	RS401	IQ37, IP43, IC57	-	
		Codice	83	27	47	col. 1 ⁽¹⁾	col. 1 ⁽²⁾	col. 1	-	23 ⁽³⁾	99	-	
	Art. 2 D.L. 149/2020 (art. 1-bis D.L. 137/2020)	Rigo	RF55	RG10	RG22	LM2	LM33	RE3	-	RS401	IQ37, IP43, IC57	-	
		Codice	83	27	47	col. 1 ⁽¹⁾	col. 1 ⁽²⁾	col. 1	-	27 ⁽³⁾	99	-	
	Ristorazione (art. 2 D.L. 72/2020)	Rigo	RF55	RG10	RG22	LM2	LM33	RE3	-	RS401	IQ37, IP43, IC57	-	
		Codice	83	27	47	col. 1 ⁽¹⁾	col. 1 ⁽²⁾	col. 1	-	28 ⁽³⁾	99	-	
	Contributi detassati	Art. 10-bis D.L. 137/2020	Rigo	RF55	No		No		-	-	No	IQ37, IP43, IC57	-
			Codice	99 (ex 84)	No		No		-	-	No	99	-
Crediti d'imposta	Botteghe e negozi (art. 65 D.L. 18/2020)	Rigo	RF55	-	-	-	-	-	-	-	IQ37, IP43, IC57	-	
		Codice	99	-	-	-	-	-	I1	-	99	-	
	Locazioni (art. 28 D.L. 34/2020)	Rigo	RF55	-	-	-	-	-	-	RS401	IQ37, IP43, IC57	-	
		Codice	99	-	-	-	-	-	H8	60	99	-	
	Sanificazione (art. 125 D.L. 34/2020)	Rigo	RF55	-	-	-	-	-	-	-	IQ37, IP43, IC57	-	
		Codice	99	-	-	-	-	-	H9	-	99	-	
	Adeguamento ambienti lavoro (art. 120 D.L. 34/2020)	Rigo	RF55	-	-	-	-	-	-	RS401	IQ37, IP43, IC57	-	
		Codice	99	-	-	-	-	-	I6	63	99	-	
Indennità	Artt. 27 ss. D.L. 18/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Acconto Irap 2020	Esenzione (art. 24 D.L. 34/2020)	Rigo	-	-	-	-	-	-	-	-	IR25	IS201	
		Codice	-	-	-	-	-	-	-	-	col. 2	10	
Note	⁽¹⁾ Regime di vantaggio. ⁽²⁾ Regime forfetario. ⁽³⁾ Senza indicazione dell'importo.												

Tavola n. 2

Faq Agenzia Entrate sulla compilazione delle dichiarazioni Redditi PF, SP, SC ed Enc 2021 per gli aiuti di Stato

Domande	Risposte
In presenza dei codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 (contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate), indicati nella "Tabella codici aiuti di Stato" posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi, nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS non deve essere riportato l'importo accreditato al contribuente in quanto tale dato è conosciuto dall'Agenzia e quindi recuperabile per la sua registrazione nel RNA. Corretto?	Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall'Agenzia non consente l'indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell'importo dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia, in quanto il dato non è necessario poiché recuperabile.
In presenza di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire in quale periodo effettuare l'annotazione nel prospetto aiuti di Stato, si può fare riferimento alla data dell'accREDITAMENTO?	Si conferma che per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia al fine di stabilire il momento da cui decorre l'obbligo di compilazione del prospetto aiuti occorre avere riguardo alla data di erogazione del contributo.
Per i crediti d'imposta da indicare nel prospetto aiuti di Stato, l'importo dell'aiuto è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU?	Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall'Agenzia "ribalta" in automatico l'importo dei crediti d'imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato.
Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l'indennità pari a € 600 erogata da Inps agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non devono essere indicate nel prospetto aiuti di Stato.	Si conferma che tali somme non devono essere indicate nel prospetto aiuti di Stato, in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell'art. 10 del D.M. 31.05.2017, n. 115.
Per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate occorre indicare anche il risparmio d'imposta?	Per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia non deve essere riportato alcun importo nel prospetto aiuti di Stato e neppure il risparmio d'imposta conseguente alla loro detassazione.
Si chiede se il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 D.L. 34/2020 e il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28 D.L. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. Irap, nonché nel quadro RU.	I predetti crediti d'imposta non devono essere indicati nel quadro RE e neppure nel modello Irap ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.
Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d'imposta derivante dagli stessi.	Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.
Dalla lettura delle istruzioni del quadro RU sembra emergere un diverso trattamento, dal punto di vista della nozione di "aiuto di Stato", del credito d'imposta botteghe e negozi e del credito d'imposta locazioni. Per il primo, infatti, nel modello Redditi PF non vi è alcun cenno alla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS. Viceversa, per il credito d'imposta locazioni (art. 28 D.L. 34/2020), nelle istruzioni si legge che "il credito d'imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401". In base a quanto sopra riportato è pertanto corretto concludere che il credito d'imposta botteghe e negozi non deve essere incluso nel prospetto aiuti di Stato (in cui non è peraltro prevista alcuna codifica dedicata a tale credito), contrariamente al credito d'imposta locazioni? Medesime questioni si pongono per altri crediti d'imposta. Ad esempio, per il credito d'imposta per le spese di sanificazione ex art. 125 D.L. 34/2020 le istruzioni al quadro RU non rimandano alla compilazione del prospetto aiuti di Stato, mentre tale rinvio è presente per il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 D.L. 34/2020.	Il credito d'imposta botteghe e negozi (art. 65 del D.L. 18/2020) e il credito d'imposta spese di sanificazione (art. 125 del D.L. 34/2020) non sono stati qualificati aiuti di Stato dalla norma istitutiva, non ravvisandosi gli estremi; pertanto, non devono essere riportati nel relativo prospetto presente nel quadro RS.

Tavola n. 2

Faq Agenzia Entrate sulla compilazione della dichiarazione Irap 2021 per gli aiuti di Stato

Domande	Risposte
<p>Con l'abrogazione del c. 2 dell'art. 10-bis del D.L. 137/2020 a opera dell'art. 1-bis D.L. 73/2021, introdotto in sede di conversione (L. 23.07.2021, n. 106), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contribuenti e delle indennità erogati a seguito dell'emergenza da COVID-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato. Con un'avvertenza pubblicata il 27.07.2021 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nelle pagine relative a ciascun modello REDDITI e IRAP 2021, è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP). Con la medesima avvertenza, l'Agenzia delle entrate ha precisato che i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli. Al riguardo, si chiede quali siano le conseguenze per un contribuente che abbia presentato la dichiarazione dei redditi e/o IRAP in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, senza tenere conto delle indicazioni fornite con la stessa avvertenza.</p>	<p>Nel caso prospettato non ci sono conseguenze per il contribuente. Ovviamente, i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall'Agenzia delle entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.</p>
<p>I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate devono essere indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP con il codice 8 in quanto sono detassati? Si ritiene che la risposta sia negativa in quanto si duplicherebbe l'importo.</p>	<p>Si conferma che i dati dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia non si indicano nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP.</p>
<p>Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l'indennità pari a € 600 erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non devono essere indicate nel prospetto aiuti di Stato.</p>	<p>Si conferma che tali somme sono escluse dal prospetto aiuti di Stato, in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell'art. 10 del D.M. 31.05.2017, n. 115.</p>
<p>Per i soggetti che determinano il valore della produzione da bilancio, i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate sono da indicare nel modello IRAP fra le variazioni in diminuzione IQ37 con codice generico 99?</p>	<p>I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia si indicano tra le variazioni in diminuzione con codice 99 qualora nel conto economico siano stati contabilizzati in una voce rilevante ai fini IRAP.</p>
<p>Per coloro che determinano il valore della produzione con il metodo fiscale (sez. I art. 5-bis, modello IRAP) i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate si indicano nel quadro IQ?</p>	<p>I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia non si indicano nel quadro IQ da parte dei soggetti che applicano l'art. 5-bis del D. Lgs. 446/1997.</p>
<p>Si chiede se il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 D.L. 34/2020 e il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28 D.L. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.</p>	<p>I predetti crediti d'imposta non sono indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP, ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.</p>
<p>Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d'imposta derivante dagli stessi.</p>	<p>Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.</p>